



Procedura Operativa

Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2012

INDICE

1. PREMESSA	3
2. DEFINIZIONI	4
3. ASPETTI PROCEDURALI	7
3.1 Fase pre-istruttoria	7
3.2 Fase istruttoria	7
3.3 Fase pre-deliberativa e deliberativa	8
Fase pre-deliberativa e deliberativa presso Capogruppo	8
Fase deliberativa compiuta in autonomia dalla Banca	9
4. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	10
5. OPERAZIONI ESENTI	11
6. DELIBERE QUADRO	12
7. DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI EX ART. 136 TUB	13
8. MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NON-PERFORMING	14
9. FLUSSI INFORMATIVI	15
10. PROCEDURE INTERNE	16
11. POLITICA INTERNA IN MATERIA DI CONTROLLI	17
12. DISPOSIZIONI FINALI	18
13. ALLEGATI	19
13.1 Limiti prudenziali per i soggetti collegati di cui alle seguenti categorie di parti correlate	19
13.2 Indice di rilevanza	20

1. PREMESSA

La presente procedura, adottata in attuazione delle Disposizioni di Banca d'Italia e, ove applicabile, del Regolamento Consob, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2012, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate della Capogruppo e del Collegio Sindacale di CheBanca! e reca le disposizioni cui la Banca deve attenersi al fine di assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale, l'oggettività e l'imparzialità delle operazioni realizzate con Parti Correlate nonché il rispetto dei limiti prudenziali per le attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

La presente procedura recepisce inoltre le Disposizioni contenute nella "Procedura operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati" della Capogruppo, consultabile nel sito istituzionale di Mediobanca (www.mediobanca.it).

Preliminarmente si segnala che la Banca opera, in linea generale, nell'esercizio ordinario della propria attività operativa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard nei confronti di tutte le controparti.

La procedura utilizza una definizione di "Parte Correlata" che compendia gli ambiti applicativi di cui al Regolamento Consob ed alle Disposizioni della Banca d'Italia in tema di obblighi procedurali e deliberativi, riferendo a questa un uniforme regime procedurale e deliberativo, definito sulla base della previsione più rigorosa. Per i profili di trasparenza e per quanto concerne i limiti prudenziali, vengono mantenuti gli ambiti di applicazione previsti dalle rispettive normative rilevanti, anche attraverso rinvio alle disposizioni di origine.

In conformità a quanto disciplinato dalle Disposizioni di Banca d'Italia la Procedura, e eventuali successivi aggiornamenti, è oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale della Banca (www.chebanca.it).

2. DEFINIZIONI

- **Attività di rischio:** sono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3 delle Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006).
- **Banca** ovvero **Società** ovvero **CheBanca!**: CheBanca!.
- **Comitato Parti Correlate** ovvero **Comitato** ovvero **CPC**: il Comitato della Capogruppo costituito da quattro Amministratori indipendenti non esecutivi nominati dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca con compiti e poteri consultivi ed istruttori, come meglio definito nella Procedura di Mediobanca.
- **Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard:** le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate ovvero praticate a soggetti con cui la Banca che realizza l'Operazione è obbligata *ex lege* a contrarre a un determinato corrispettivo, ovvero definite ad esito di una procedura competitiva adeguatamente documentata e verificabile.
- **Delibera quadro:** delibera assunta indipendentemente da specifiche transazioni per Operazioni omogenee e sufficientemente determinate con singole Parti correlate ovvero categorie di Parti Correlate.
- **Dirigente con responsabilità strategiche o Dirigente strategico:** i soggetti, diversi dagli Esponenti Aziendali, che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo di attività sociali.
- **Disposizioni di Banca d'Italia:** le disposizioni Banca d'Italia in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" di cui al Titolo V, Capitolo 5, delle Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni).
- **Direzione Centrale:** la Direzione Centrale della Banca che intende avviare la negoziazione dell'Operazione con Parte correlata.
- **Esponente aziendale:** gli Amministratori, i consiglieri, i componenti del Collegio sindacale e l'Amministratore Delegato/Direttore Generale di CheBanca! e delle Società dalla stessa controllate (Mediobanca Covered Bond S.r.l.).
- **Fascicolo informativo:** la documentazione di cui al paragrafo 3 della presente Procedura.
- **Funzione Acquisti:** Funzione della Banca che si interfaccia con le competenti strutture della Capogruppo per la trasmissione/ricezione delle informazioni e dei dati relativi alle operazioni con Parti Correlate.
- **Limiti prudenziali:** i limiti prudenziali consolidati entro i quali è consentita l'assunzione di Attività di rischio da parte del Gruppo Bancario, riferiti al patrimonio di vigilanza consolidato, nei confronti dei Soggetti Collegati, differenziati in funzione della tipologia della Parte Correlata cui si riferiscono, nonché i limiti prudenziali individuali entro i quali è consentita l'assunzione di Attività di rischio da parte della Banca, riferiti al patrimonio di vigilanza individuale nei confronti dei Soggetti Collegati, indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della Parte Correlata (cfr. tabella in Allegato 13.1).
Nel caso in cui tra la Banca o il Gruppo Bancario e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di Limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono escluse dall'applicazione dei Limiti prudenziali le Attività di rischio tra società appartenenti al Gruppo Bancario.

- **Operazioni con Parti Correlate** ovvero **Operazioni**: la transazione conclusa dalla Banca, con Parti Correlate che comporta l'assunzione di un'Attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo. Sono inclusi, tra l'altro:
 - gli aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata;
 - le operazioni di fusione e di scissione;
 - ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma agli Esponenti aziendali ed ai Dirigenti strategici, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5;
 - gli accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali.

- **Operazioni cumulate**: insieme di Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata, o con Soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Banca, che pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di maggiore rilevanza superino nel corso del medesimo esercizio, ove cumulativamente considerate, la soglia per la classificazione di Operazioni di maggiore rilevanza.

- **Operazioni di maggiore rilevanza**: le Operazioni realizzate dalla Banca con Parti correlate in cui almeno uno degli indici di rilevanza di cui all'Allegato 13.2 della presente procedura, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% del patrimonio di vigilanza consolidato.

- **Operazioni di minore rilevanza**: le operazioni con Parti Correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo.

- **Operazioni di importo esiguo**: le Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore sia pari o inferiore a Euro 1.000.000 qualora la controparte sia una persona giuridica e quelle di importo pari o inferiore ad Euro 500.000 qualora la controparte sia una persona fisica.

- **Operazioni esenti**: le operazioni di cui al paragrafo 5 della presente procedura.

- **Operazioni ordinarie**: le Operazioni che, con riguardo all'attività della Banca – e con riferimento al loro oggetto, alla ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Società, all'oggettività delle condizioni, alla dimensione, ai termini, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alle condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, alla natura della controparte e al momento della loro approvazione e perfezionamento – rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria e sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.
Le Operazioni Ordinarie sono da considerare operazioni esenti agli specifici fini di trasparenza e informativa di cui al Regolamento Consob.

- **Operazioni ordinarie esenti**: le Operazioni ordinarie di minore rilevanza di cui al paragrafo 5 della presente procedura.

- **Parte correlata**: i soggetti indicati nell'elenco trasmesso mensilmente alla Banca dalla Capogruppo, con indicazione delle parti correlate Consob e di quelle Bankit.

- **Procedura**: la presente procedura, adottata ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Consob e del paragrafo 2, sezione III, delle Disposizioni di Banca d'Italia.

- **Procedura di Mediobanca**: Procedura in materia di Parti Correlate e Soggetti Collegati adottata dalla Capogruppo.

- **Regolamento Consob:** il Regolamento Consob recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate adottato con delibera n. 17221, del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni e chiarimenti anche alla luce della Comunicazione Consob n. 10078683 del 24 settembre 2010 in materia di indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento Consob.
- **Società Rilevante:** si intende Mediobanca o una banca o un Intermediario Vigilato del Gruppo Bancario Mediobanca.
- **Soggetto Collegato:** l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi. Per soggetti connessi si intendono:
 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicata ai numeri 2 e 3 della definizione delle Disposizioni di Banca d'Italia, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi, come identificati nella Procedura di Mediobanca.

Per la Banca i Soggetti Collegati sono i soggetti indicati nell'elenco trasmesso alla Banca dalla Capogruppo.

Ai Soggetti Collegati si applicano le disposizioni relative ai limiti prudenziali.

- **Struttura Interna Competente (SIC):** la struttura interna di Mediobanca designata a:
 - fornire supporto al Comitato Parti Correlate di Mediobanca;
 - classificare le Operazioni;
 - monitorare le Operazioni;
 - valutare l'esistenza di Interessi significativi, come indicato nella Procedura di Mediobanca;
 - valutare il rispetto dei limiti prudenziali.

Tale struttura si avvarrà, di volta in volta, della collaborazione della Banca per l'Operazione e nei rapporti con il Comitato.

3. ASPETTI PROCEDURALI

3.1 Fase pre-istruttoria

La Procedura si attiva ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere un'Operazione¹; in particolare, la Procedura ha inizio nel momento in cui il Responsabile della Direzione Centrale competente per l'Operazione intende avviare la negoziazione della stessa e, in ogni caso, tempestivamente. Nella fase antecedente all'avvio della negoziazione, la Direzione Centrale competente per l'Operazione fornisce alla SIC in caso di parte correlata Bankit, per il tramite della Funzione Acquisti, gli elementi necessari (controparte, tipo dell'Operazione e importo) a valutare se l'Operazione costituisce un'Attività di rischio e, in tal caso, se rientra o meno nei Limiti prudenziali applicabili al Soggetto Collegato interessato.

Il superamento dei Limiti prudenziali determina l'impossibilità per la Banca di procedere con l'Operazione. In tal caso, la SIC dà comunicazione per iscritto dell'esito negativo dell'analisi svolta.

3.2 Fase istruttoria

Ottenuto il benestare scritto della SIC con riferimento al rispetto dei limiti prudenziali ovvero nei casi in cui la controparte è anche parte correlata Consob, nella fase iniziale dell'istruttoria dell'Operazione, ivi incluse quelle per le quali non sia previsto un corrispettivo e, comunque, non appena possibile in ragione delle caratteristiche concrete della tipologia dell'Operazione e delle necessarie informazioni minime disponibili, il Responsabile della Direzione Centrale competente per l'Operazione, d'intesa con la Funzione Acquisti, predispone un documento per la valutazione della SIC che evidenzia almeno: la controparte, la natura della correlazione, la descrizione dell'Operazione, l'importo, una stima delle condizioni economiche applicabili all'Operazione, la convenienza economica dell'Operazione per la Società e i relativi rischi nonché la stima dell'impatto sui Limiti prudenziali. Se ritenute a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, il Responsabile della Direzione Centrale competente correderà l'informativa anche di documentazione idonea a fornire oggettivi termini di riscontro. Inoltre, nel caso l'Operazione si discosti dalle condizioni standard di mercato saranno evidenziate le motivazioni. Sulla base dell'informativa di cui sopra e delle altre informazioni eventualmente disponibili, la SIC procede alla classificazione dell'Operazione e alla conseguente definizione dell'istruttoria della stessa ai fini della fase deliberativa (secondo le modalità dettagliate più avanti per ciascuna categoria di Operazione), dandone notizia per iscritto, per il tramite della Funzione Acquisti, al Responsabile della Direzione Centrale competente.

All'esito del processo di istruttoria e classificazione dell'Operazione, il Responsabile della Direzione Centrale competente trasmette alla SIC, per il tramite della Funzione Acquisti, il "Fascicolo Informativo" recante:

- controparte;
- natura della correlazione (così come risultante nell'elenco delle Parti Correlate e Soggetti Collegati ricevuto da Capogruppo);
- indicazione dell'importo dell'Operazione;
- rispetto dei Limiti prudenziali in caso di Operazione che comporti un'Attività di rischio e stima dell'impatto sui Limiti prudenziali, a livello individuale e consolidato (così come comunicato dalla SIC a seguito della fase di pre-istruttoria); se l'Operazione rientra tra le Operazioni esenti; per le operazioni esenti, costituite prevalentemente da operazioni ordinarie quali ad esempio operazioni di sottoscrizione di prodotti di raccolta tramite canale web a condizioni standard, si esclude l'esecuzione delle fasi di pre-istruttoria e di istruttoria, con l'eccezione di quelle operazioni che pur rientrando nell'esercizio ordinario della Banca e/o che sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o

¹ L'individuazione di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati è realizzata tramite la consultazione dell'elenco Parti Correlate e Soggetti Collegati fornito alla Banca dalla Capogruppo, come definito nella *Politica in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti delle Parti Correlate e Soggetti Collegati*

standard, comportano l'assunzione di un'attività di rischio - quali ad es. erogazione di finanziamenti, concessione carte di credito;

- se l'Operazione rientra tra le Operazioni di maggiore rilevanza ovvero tra le Operazioni di minore rilevanza;
- modalità esecutive dell'Operazione e condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione; se l'Operazione è conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione comprovante tale circostanza; nel caso l'Operazione si discosti dalle condizioni standard di mercato saranno evidenziate le motivazioni;
- procedimento valutativo seguito;
- esistenza di interessi significativi;
- interesse e motivazioni sottostanti nonché rischi che l'Operazione potrebbe comportare sugli interessi dei soggetti coinvolti;
- convenienza dell'Operazione per la Società.

In caso di mutamento delle condizioni dell'Operazione che possa incidere sulla classificazione, il Responsabile della Direzione Centrale competente integrerà il Fascicolo Informativo con i nuovi elementi informando, per il tramite della Funzione Acquisti, senza indugio la SIC per la valutazione degli impatti.

3.3 Fase pre-deliberativa e deliberativa

Ottenuta la classificazione dell'Operazione, è possibile avviare la fase pre-deliberativa e deliberativa che si differenzia in funzione della tipologia di operazione e dell'importo della stessa:

- A. operazioni per la cui realizzazione è previsto un esame/approvazione preventivo della Capogruppo;
- B. operazioni di maggiore rilevanza ordinarie e non ordinarie, nonché operazioni di minore rilevanza non ordinarie;
- C. operazioni ordinarie di minore rilevanza.

Fase pre-deliberativa e deliberativa presso Capogruppo

Per le operazioni di cui alle lettere A. e B. si adottano i presidi di Capogruppo ed è quindi richiesto il parere del CPC (fase pre-deliberativa).

A tal fine, la Funzione Acquisti trasmette alla SIC il "Fascicolo Informativo" almeno 5 gg prima della formulazione del parere.

In dettaglio, nella fase pre-deliberativa:

- il parere è vincolante per le Operazioni di maggiore rilevanza ordinarie e non;
- il parere non è vincolante per le Operazioni di minore rilevanza non ordinarie.

Nel caso in cui il CPC abbia espresso un parere non favorevole per le Operazioni di maggiore rilevanza e non, queste non potranno essere deliberate.

Ricevuto il parere del CPC, la SIC avvia la fase deliberativa in funzione della tipologia di operazione:

1. le Operazioni di cui alla lettera A. e quelle di maggiore rilevanza ordinarie e non, sono previamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca e successivamente dal competente organo della Banca;
2. le Operazioni di minore rilevanza non ordinarie sono deliberate dal competente organo della Banca.

Conclusa la fase di delibera da parte della Capogruppo di cui al punto sub. 1, per i cui dettagli di rimanda alla procedura di Mediobanca (ad esclusione delle Operazioni di minore rilevanza non ordinarie, la cui delibera viene effettuata dall'organo competente della Banca), la SIC comunica l'esito alla Funzione Acquisti che, a sua volta, informa la Direzione Centrale competente affinché l'operazione venga posta in essere, previa delibera degli organi competenti della Banca in base alle previsioni dello Statuto e della vigente delibera in materia di deleghe operative.

Fase deliberativa compiuta in autonomia dalla Banca

Le Operazioni di cui alla lettera C. (operazione ordinarie di minore rilevanza), fatta eccezione per l'informativa alla SIC e la classificazione da parte della stessa, sono esenti dalle disposizioni di pre-delibera e delibera presso Capogruppo.

A tal fine, la Funzione Acquisti, terminata la fase di classificazione, comunica alla Direzione Centrale competente la possibilità di concludere l'Operazione.

L'Operazione verrà deliberata dagli organi competenti della Banca in base a quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente delibera in materia di deleghe operative.

4. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

Quando un'Operazione – ai sensi di legge o di Statuto – è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per le fasi delle trattative, istruttoria e approvazione della proposta da parte degli organi competenti si adottano le regole di cui al precedente paragrafo 3.

Un'Operazione di maggiore rilevanza non può essere proposta all'Assemblea in caso di parere contrario del Comitato della Capogruppo.

5. OPERAZIONI ESENTI

Le seguenti Operazioni possono essere effettuate in deroga alle procedure descritte nei paragrafi 3.2 e 3.3:

1. **Operazioni ordinarie esenti:** salvo quanto previsto in tema di Operazioni cumulate, sono deliberate dagli organi competenti in base a quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente delibera in materia di deleghe operative. La valutazione della classificazione dell'operazione quale "ordinaria" e, in particolare, delle condizioni di mercato dovrà essere adeguatamente documentata e conservata e la delibera fornirà adeguata motivazione in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca, nonché al carattere di Operazione ordinaria.
Resta ferma, anche in presenza di Operazioni ordinarie esenti, l'applicazione di quanto previsto dal paragrafo 9 della presente Procedura relativamente alla reportistica da produrre per la Capogruppo.
2. **Delibere assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione** ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile, **e del Collegio Sindacale** ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e conformi alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di incentivazione e remunerazione delle banche.
3. **Delibere in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche** rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile.
4. **Delibere**, diverse da quelle indicate ai punti 2 e 3, **in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli Esponenti aziendali e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche**, purché:
 - la società abbia adottato una politica di remunerazione conforme alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
 - nell'approvazione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato composto esclusivamente da Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - l'Assemblea della Società abbia approvato una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.
5. **Piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea** - conformi alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di incentivazione e remunerazione delle banche - e loro esecuzione, sempre nel rispetto delle regole di cui al paragrafo 9 della presente Procedura relativamente all'informativa da produrre per la Capogruppo ai fini degli obblighi di trasparenza verso il mercato.
6. **Operazioni da realizzare sulla base delle istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza**, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità nell'interesse della stabilità del Gruppo fatto salvo quanto previsto al paragrafo 9 della presente Procedura relativamente all'informativa da produrre per la Capogruppo ai fini degli obblighi di trasparenza verso il mercato.

Le seguenti Operazioni possono essere deliberate in autonomia dalla Banca in base a quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente delibera in materia di deleghe operative, previa informativa e classificazione della SIC.

7. **Operazioni di importo esiguo.**
8. **Operazioni con o tra Società controllate, anche congiuntamente, da Mediobanca.**
9. **Operazioni con società sottoposte a influenza notevole di Mediobanca.**

6. DELIBERE QUADRO

La Banca può ricorrere a Delibere quadro relativamente a categorie di Operazioni omogenee e sufficientemente determinate con singole Parti Correlate o categorie di Parti Correlate.

A tale scopo:

- ai fini dell'approvazione delle Delibere quadro devono essere rispettati i meccanismi previsti per le Operazioni di maggiore rilevanza o le Operazioni ordinarie in ragione del prevedibile importo massimo cumulato delle operazioni oggetto della Delibera quadro;
- le Delibere quadro hanno durata annuale, si riferiscono a operazioni definite e riportano il loro prevedibile importo massimo nel periodo di riferimento e tutti gli elementi informativi prevedibili delle Operazioni a cui fanno riferimento;
- l'esecuzione delle Delibere quadro deve essere comunicata almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione;
- qualora un'Operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una Delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale Operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione.

Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera quadro non si applicano le regole procedurali deliberative di cui al paragrafo 3.

7. DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI EX ART. 136 TUB

Fatti salvi il regime di trasparenza applicabile e la disciplina in tema di Limiti prudenziali, la procedura in materia di "Obbligazioni degli Esponenti" (ex art. 136 TUB) prevede i presidi addizionali specificamente indicati nel Regolamento Consob e nelle Disposizioni di Banca d'Italia per tale tipologia di operazioni, laddove realizzate con controparti che siano anche Parti correlate.

Anche avuto riguardo alle delibere quadro assunte ex art. 136 TUB sarà assicurato il coordinamento delle stesse con la disciplina ed i limiti applicabili, ai sensi della presente Procedura e delle relative procedure attuative, alle Delibere quadro.

Se la singola Operazione con controparte ex 136 TUB è anche un'Operazione con una Parte Correlata, nel caso si tratti:

- di un'Operazione ordinaria, ferma la disciplina dei Limiti prudenziali, si applicano le regole istruttorie di cui al paragrafo 3 (in ragione della classificazione dell'Operazione) e di trasparenza, salva la disciplina delle Operazioni esenti. Nella fase deliberativa di cui al paragrafo 3, non è richiesto il parere del CPC e la competenza deliberativa è quella ordinariamente definita nella procedura ex art. 136 TUB; la delibera approvativa deve, tuttavia, adeguatamente motivare l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione per la Banca;
- di un'Operazione non rientrante fra le Operazioni ordinarie, ferma la disciplina dei Limiti Prudenziali, si applicano le regole procedurali, deliberative e di trasparenza previste nella presente Procedura, salva la disciplina delle Operazioni esenti. Nella Fase deliberativa di cui al paragrafo 3, tuttavia, non è richiesto il parere del CPC.

I plafond deliberati dal Consiglio di Amministrazione per operazioni con controparti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB², laddove tali controparti siano anche Parti correlate, potranno essere deliberati e utilizzati unicamente per Operazioni ordinarie.

Alle singole Operazioni realizzate a valere su tali plafond si applicano:

- la disciplina dei Limiti prudenziali nonché le regole deliberative di cui al precedente paragrafo 3;
- gli obblighi informativi verso la Capogruppo di cui al successivo paragrafo 9.

La valutazione dell'ordinarietà dell'operazione e delle condizioni di mercato dovrà essere adeguatamente documentata e conservata nel Fascicolo Informativo.

² Tali delibere fissano, a soli fini interni, l'esposizione massima potenziale nei confronti di un gruppo di clienti in un dato periodo e non sono comunicate agli stessi, né rappresentano operazioni che saranno effettivamente realizzate o realizzate per l'intero ammontare massimo.

8. MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NON-PERFORMING

Qualora un'Operazione conclusa con Parte correlata dia successivamente luogo a:

- perdite;
- svalutazioni;
- passaggi a sofferenza;

tali appostazioni in bilancio devono essere concordate tra il Responsabile Direzione Centrale Amministrazione e il Dirigente Preposto della Capogruppo, con l'obbligo di informativa al CPC.

9. FLUSSI INFORMATIVI

Reportistica verso Capogruppo

La Banca informa la SIC di tutte le Operazioni deliberate e concluse con controparti correlate (anche con l'indicazione di quelle ordinarie e quelle esenti) con periodicità:

- **mensile**, tramite appositi flussi informativi di dettaglio da parte della Funzione Acquisti;
- **trimestrale**, in via riepilogativa, per la reportistica agli organi sociali della Capogruppo da parte della Funzione Acquisti.

Con cadenza **trimestrale** inoltre l'Ufficio Contabilità Economato trasmette alla Contabilità di Mediobanca tutte le Operazioni deliberate e concluse con controparti correlate per la redazione del bilancio consolidato da parte dell'Ufficio Contabilità Economato.

Informativa interna

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati almeno trimestralmente sulla conclusione delle Operazioni con Parti Correlate (anche quelle ordinarie) e sulle loro principali caratteristiche e di quelle eseguite nell'ambito di Delibere quadro.

10. PROCEDURE INTERNE

Le procedure della Società, adottate in conformità al Regolamento Consob, alle Disposizioni di Banca d'Italia e alle linee guida di Capogruppo disciplinano i processi operativi ed i flussi informativi atti a consentire:

- l'ordinata ed efficace individuazione delle Operazioni con Parti Correlate;
- la classificazione delle stesse da parte della SIC;
- l'esatta attribuzione delle specifiche funzioni e relative responsabilità alle strutture interessate;
- la segnalazione alla Banca d'Italia delle attività di rischio verso Soggetti Collegati con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale;
- il costante rispetto dei Limiti prudenziali delle attività di rischio verso Soggetti Collegati; le attività da porre in essere nel caso di superamento di tali limiti, secondo le procedure di dettaglio previste dalle Disposizioni di Banca d'Italia; la valutazione degli effetti del loro superamento e, in generale, dei rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati, se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo ICAAP;
- l'adozione delle necessarie misure per i casi di superamento dei Limiti prudenziali nel periodo transitorio compreso tra il 15 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2012 nonché per i casi di superamento successivi;
- l'avvio ed esecuzione degli *iter* deliberativi;
- il costante monitoraggio del plafond determinato per le Delibere quadro ed il suo periodico utilizzo;
- il coordinamento con le altre procedure interne della Società;
- il monitoraggio delle Operazioni ai fini dell'individuazione di quelle Cumulate.

11. POLITICA INTERNA IN MATERIA DI CONTROLLI

La Politica interna in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti delle Parti Correlate e Soggetti Collegati, è allegata alla presente procedura, e definita dalle strutture competenti in conformità alle Disposizioni di Banca d'Italia e sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno della Capogruppo e del Collegio Sindacale di CheBanca!.

La Politica interna in materia di controlli è comunicata all'Assemblea dei soci.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Ogni modifica o integrazione sostanziale della Procedura deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo pareri analitici e motivati del CPC sulla complessiva idoneità della Procedura a conseguire gli obiettivi regolamentari.

Il Consiglio di Amministrazione procede, con cadenza almeno triennale e previo analitico e motivato parere favorevole sia del CPC sia del Collegio sindacale, a una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari e dell'efficacia dimostrata dalla Procedura nella sua applicazione.

I suddetti pareri sono acquisiti anche laddove si decida di non procedere ad alcuna modifica della Procedura in essere.

Eventuali modifiche che non investono elementi essenziali della Procedura potranno essere adottate dall'Amministratore Delegato/Direttore Generale, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione e previo parere del CPC.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento Consob, nelle Disposizioni di Banca d'Italia e nella linee guida di Capogruppo e sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea.

La presente Procedura entrerà in vigore il 31 dicembre 2012.

13. ALLEGATI

13.1 Limiti prudenziali per i soggetti collegati di cui alle seguenti categorie di parti correlate

	<i>Esponenti aziendali delle Società Rilevanti</i>	<i>Soggetti che controllano Mediobanca o in grado di esercitare un'influenza notevole sulle Società Rilevanti</i>	<i>Partecipanti delle Società Rilevanti e soggetti in grado di nominare, da soli, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione delle Società Rilevanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole delle Società Rilevanti</i>
<i>Limiti consolidati (patrimonio di vigilanza consolidato)</i>	5 %	<i>Parti correlate non finanziarie</i>		
		5%	7,5 %	15 %
		<i>Altre Parti correlate</i>		
		7,5 %	10 %	20 %
<i>Limite individuale (patrimonio di vigilanza individuale)</i>	20 %			

13.2 Indice di rilevanza

a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Per le operazioni di fusione e scissione la soglia va calcolata secondo il presente indice.

c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) della Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Politica in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Parti Correlate e Soggetti Collegati

INDICE

1	PREMESSA	23
2	CONTENUTO	24
2.1	Conflitti di interesse con Parti Correlate e Soggetti Collegati	24
2.1.1	Definizione conflitti di interesse con Parti Correlate e Soggetti Collegati	24
2.2	Settori di attività e tipologie di operazioni rilevanti	24
2.3	Individuazione e gestione dei conflitti di interesse	24
2.4	Propensione al rischio verso Soggetti Collegati	25
2.5	Processi organizzativi di identificazione delle Parti Correlate e Soggetti Collegati e relative transazioni	25
2.6	Responsabilità delle funzioni di controllo	25

1 PREMESSA

La Politica in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Parti Correlate e Soggetti Collegati (di seguito la “Politica”) è predisposta ai sensi del Titolo V, Capitolo 5, Sez. IV delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche – Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 ed in coerenza con quanto previsto dalla Politica adottata dalla Capogruppo.

La Politica è approvata dal Consiglio di Amministrazione di CheBanca!, preso atto del parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno della Capogruppo e del Collegio Sindacale di CheBanca!, comunicata all’Assemblea dei Soci di CheBanca! e tenuta a disposizione per eventuali richieste di Banca d’Italia.

Per le definizioni utilizzate nella presente Politica si rinvia alla Procedura Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati della Banca di cui la presente Politica è parte integrante.

2 CONTENUTO

In coerenza con quanto previsto dalla normativa, la Politica:

- individua i settori di attività e i prodotti in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
- stabilisce come vengono fissati i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo Bancario;
- disciplina i processi organizzativi per identificare le Parti Correlate e i Soggetti Collegati e le relative transazioni;
- individua i compiti delle funzioni di controllo, in relazione all'operatività con le Parti Correlate e i Soggetti Collegati.

2.1 Conflitti di interesse con Parti Correlate e Soggetti Collegati

2.1.1 Definizione conflitti di interesse con Parti Correlate e Soggetti Collegati

La normativa richiede l'adozione di specifici presidi al fine di minimizzare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione dei finanziamenti e ad altre transazioni verso tali soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati e presidiati e potenziali danni per i creditori e gli azionisti.

2.2 Settori di attività e tipologie di operazioni rilevanti

I conflitti di interesse sono rilevati con riferimento alle diverse aree di attività svolte dalla Banca ed in particolare:

- Impieghi (finanziamenti ipotecari, operazioni con rischio di controparte³);
- Raccolta (conti di deposito, conti correnti, emissione obbligazioni);
- Servizi di Investimento (RTO, collocamento, consulenza in materia di investimenti);
- Servizi accessori (custodia e amministrazione strumenti finanziari).

2.3 Individuazione e gestione dei conflitti di interesse

L'individuazione di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati è realizzata, in relazione alle operazioni che la Banca intende compiere, attraverso la consultazione dell'elenco Parti Correlate e Soggetti Collegati fornito alla Banca dalla Capogruppo (rif. successivo par. 2.3). La consultazione avviene prima della conclusione dell'Operazione per tutte le:

- Operazioni che non rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività della Banca e/o che sono concluse a condizioni non equivalenti a quelle di mercato o standard, anche se non comportano l'assunzione di un'attività di rischio (apertura di conti correnti senza linee di credito o conti deposito);
- Operazioni che pur rientrando nell'esercizio ordinario dell'attività della Banca e/o che sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, comportano l'assunzione di un'attività di rischio (quali ad es. erogazione di finanziamenti, concessione carte di credito).

La gestione di eventuali conflitti di interesse derivanti da operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati risulta *in primis* garantita dal rispetto di quanto previsto dalle Procedure in materia di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati definite dalla Banca e dalla Capogruppo.

³ Solo in caso di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente

2.4 Propensione al rischio verso Soggetti Collegati

I livelli di propensione al rischio verso Soggetti Collegati, anche in termini di esposizione complessiva in rapporto al patrimonio di vigilanza consolidato, saranno definiti in coerenza e secondo i processi deliberativi previsti dalla Capogruppo.

2.5 Processi organizzativi di identificazione delle Parti Correlate e Soggetti Collegati e relative transazioni

I processi operativi di identificazione, classificazione, censimento e monitoraggio delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati sono gestiti dalla Struttura Affari Societari della Capogruppo, così come definito nella Procedura di Mediobanca; detta Struttura predispone specifici flussi informativi (elenco delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati) anche per le Società controllate.

La Direzione Centrale di CheBanca!, competente per l'Operazione, prima di porre in essere un'operazione che comporti l'assunzione di un'Attività di rischio e che preveda il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni verifica, utilizzando le informazioni contenute nell'elenco di cui sopra se la controparte sia o meno Parte Correlata e/o Soggetto Collegato.

In caso positivo, si coordina per il tramite dell'Ufficio Acquisti di CheBanca! con la SIC per l'attivazione e la realizzazione degli adempimenti prudenziali, deliberativi e di trasparenza, nel rispetto degli obblighi e delle tempistiche previste dal Regolamento Consob e dalle Disposizioni di Banca d'Italia, secondo l'iter operativo previsto dalle rispettive Procedure in materia di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati della Banca e della Capogruppo.

In particolare, la Banca fornisce alla SIC gli elementi necessari a:

1. valutare se l'Operazione costituisce un'Attività di rischio (verifica rispetto dei Limiti prudenziali);
2. classificare l'Operazione ai sensi della Procedura Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati della Banca;
3. attivare, per le Operazioni per la cui realizzazione sia previsto un esame preventivo o un'approvazione preventiva della Capogruppo, il relativo processo deliberativo coinvolgendo, laddove previsto, il Comitato Parti Correlate di Mediobanca.

Per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati per le quali non sia previsto un esame preventivo o un'approvazione preventiva della Capogruppo, la Banca procede alla conclusione dell'Operazione previa delibera degli organi competenti in base alle previsioni dello Statuto e della vigente delibera in materia di deleghe operative.

La Banca deve informare la Capogruppo di tutte le Operazioni deliberate e concluse con Parti Correlate e Soggetti Collegati (con anche l'indicazione di quelle rientranti fra le Operazioni ordinarie e le Operazioni esenti) tramite appositi flussi informativi, come meglio indicati nella Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati della Banca.

2.6 Responsabilità delle funzioni di controllo

In coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, le Funzioni di controllo (*Compliance* di CheBanca!, *Risk Management* di CheBanca! e *Audit* di Gruppo) nel rispetto delle rispettive competenze:

- assicurano la corretta gestione e misurazione dei rischi assunti verso i Soggetti Collegati e
- verificano il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne.

In particolare:

- la Funzione Compliance verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- la Funzione di Risk Management di CheBanca! cura la misurazione dei rischi a livello individuale – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definite nelle politiche interne;
- la Funzione Audit di Gruppo verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali

anomalie al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Banca, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse, suggerendo, se del caso, revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.